

La nuova legge sulle borse di plastica

Il 13 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 123/2017, di conversione del D.L. 91/2017, che all'art. 9 bis contiene la nuova normativa sulle borse di plastica. Essa recepisce la direttiva UE 2015/720 ed abroga la precedente disciplina (art. 2 D.L. 2/2012).

La nuova normativa, inserita nel d.lgs. n. 152/2006, si applica a tutte le borse di plastica, ossia realizzate con polimeri, "con o senza manici", e in particolare tanto a quelle "fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti" (ad esempio borse alla cassa), quanto a quelle "richieste

a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi" (reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, etc.).

Sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, elevabili fino a 100.000 euro, per chi viola o elude la legge.



Borse per alimenti sfusi

**biodegradabili,
compostabili
e con contenuto
minimo di materia
prima rinnovabile**



Borse utilizzate come imballaggio primario per alimenti sfusi o fornite a fini igienici (reparti ortofrutta, panetteria, gastronomia, macelleria pescheria ...)

- Spessore del materiale (della singola parete): <15 micron
- Certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organismi accreditati e riconoscibili da marchi quali, ad esempio:



- Contenuto minimo materia prima rinnovabile, certificato EN 16640:2017 da organismi accreditati: almeno il 40% a partire dal 1.1.2018 (50% a partire dal 1.1.2020; 60% a partire dal 1.1.2021)
- Conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti DM 21/3/1973 [regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06]
- Non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto
- Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio "borsa per alimenti sfusi, biodegradabile e compostabile UNI EN 13432:2002, con contenuto minimo di materia prima rinnovabile del... %, prodotta da...")

Borse per il trasporto

**biodegradabili
e compostabili**



Borse per il trasporto (utilizzate ad esempio alla cassa)

- Nessun limite di spessore del materiale della singola parete
- Certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organismi accreditati e riconoscibili da marchi quali, ad esempio:



- Non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto
- Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio "borsa per il trasporto, biodegradabile e compostabile UNI EN 13432:2002, prodotta da...")

Borse riutilizzabili

**plastica
tradizionale**



Borse riutilizzabili per il trasporto di merci in plastica tradizionale



Maniglia esterna: spessore del materiale (della singola parete) superiore a 200 micron se utilizzata in esercizi che vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata); spessore del materiale (della singola parete) superiore a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata)



Maniglia interna: spessore del materiale (della singola parete) superiore a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata); spessore del materiale (della singola parete) superiore a 60 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata)

- Non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto
- Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti di legge (ad esempio "borsa per il trasporto riutilizzabile con spessore di... micron e % di plastica riciclata del... %, prodotta da...")